

ciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, comma primo, cod. proc. pen. »

Normalmente è l'autore della diffamazione a farsi direttamente carico delle spese di pubblicazione della sentenza di condanna; tuttavia, in taluni casi, qualora l'autore del reato non ottemperi all'ordine del giudice, può provvedervi direttamente il soggetto diffamato, che, poi, potrà ripetere le relative spese anticipate. Ed infatti, l'art. 120 c.p.c. prevede che « nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinare a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dell'obbligato ».

Alla pubblicazione della sentenza di condanna, come sopra accennato, si può procedere sia in caso di richiesta di risarcimento del danno in sede civile, ai sensi dell'art. 120 cod. proc. civ., sia in sede penale, ai sensi dell'art. 9 della legge sulla stampa.

In considerazione del fondamento normativo, alla pubblicazione della sentenza dovrebbe procedersi nelle ipotesi in cui le dichiarazioni lesive dell'altrui onore e reputazione siano ancora oggetto di interesse per la pubblica opinione e, quindi, nelle ipotesi in cui tra la sentenza di condanna e la pubblicazione incriminata intercorra un lasso di tempo non eccessivamente lungo.

## 12. La riparazione pecuniaria

— in aggiunta al risarcimento dei danni, l'art. 12 della legge sulla stampa prevede che la persona offesa dalle affermazioni diffamatorie possa richiedere anche una somma a titolo di riparazione, il cui ammontare è determinato sulla base della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.

Invero, il fondamento di tale riparazione pecuniaria rimane controverso in dottrina.

A fronte della tesi che ravvisa nella predetta misura un inutile duplicazione del risarcimento del danno, sia l'opinione che attribuisce un fondamento pubblico-sociale alla sanzione in esame, proprio in considerazione della particolare gravità e diffusività della lesione — all'altrui reputazione — arrecata con il mezzo della stampa. Infatti, così come emerge dai lavori preparatori della Legge sulla Stampa, la riparazione pecuniaria assolverebbe alla funzione di « rafforzare... il risarcimento dei danni ».

Sulla scorta di tale premessa è stato espressamente affermato che la riparazione pecuniaria « può essere chiesta anche dinanzi al giudice civile, al quale non è precluso accertare, sia pure in via incidentale, se un fatto illecito, fonte di responsabilità civile, presenti gli elementi costitutivi del reato previsto all'art. 595 cod. pen. » (Cass., 23 aprile 1991, in *Riv. pen.*, 1991, p. 1081); ed alla stessa stregua la giurisprudenza ha affermato che tale riparazione è dovuta non solo dall'autore delle affermazioni denigratorie, ma anche dall'editore (sul punto v. A. Milano, 16 aprile 2004, in *N. giur. civ. commentata*, 2004, I, p. 500, con nota di CHINDENI).

GIOVANNI POUVANI

## Bibliografia essenziale.

BARILE, voce *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1974, p. 424; CHIAVELLA, *Diffamazione a mezzo stampa, critica e diritti dell'intervistato*, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2408; CHIAVELLA, *Delitto (diffamazione a mezzo stampa) e castigo (risarcimento del danno): istruzioni per l'uso*, in *Foro it.*, 1995, I, c. 1023; CORASANTI, *Diritto dell'informazione*, Padova, 1999; FALCINELLI, *Ipsè Dixit*, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2385; FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, p. 810; FORSA, *Pubblicazione di un'interrogazione offensiva: informazione o diffamazione?*, in *Danno resp.*, 2005, p. 591; IANUZZI, *Il costo della diffamazione*, in *Danno resp.*, 2006, p. 94; GENNARI, *La discrezionalità del giudice nel valutare la portata diffamatoria di un articolo giornalistico: privilegio il criterio « dei due pezzi e delle due misure »?*, in *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 159; PACE-PETRANGELI, voce *Cronaca e critica*, in *Enc. dir.*, App. Agg., V, Milano, 2001; PARDO-

LLI, *Libertà d'informazione, tutela della reputazione e tecniche risarcitorie*, in *Riv. cri. dir. priv.*, 1985, p. 307; IANUZZI, *Retifera, diffamazione e cronaca giudiziaria*, in *Foro it.*, 1985, I, c. 2781; M. POUVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1995; PASARO, *La diffamazione a mezzo stampa. Profili di risarcimento del danno*, Milano, 1998; RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 2005; RICCIUTO e ZENO ZENCOVICH, *Il danno da mass media*, Padova, 1990; ROMPO, *Diffamazione per « mass media » e responsabilità civile*

## DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

Sommario: 1. Definizione ed individuazione dei confini della categoria. — 2. Prima enucleazione e successiva evoluzione della categoria. — 3. Concezioni atomista (o pluralista) e monista della persona nell'ordinamento giuridico. — 4. Approccio proprietario e valore giuridico della persona. — 5. L'infisso della giurisprudenza degli interessi sull'elaborazione dei diritti della personalità. — 6. La copertura costituzionale dei diritti della personalità. — 7. Caratteri dei diritti della personalità. — 8. La titolarità. — 9. Le tecniche di tutela. — 10. Critica: nuove tecnologie della comunicazione e « liquidità » della persona; a) diritto al nome ed allo pseudonimo; b) diritto morale d'autore; c) onore e reputazione; d) riservatezza e privacy; e) immagine e identità. — 11. Dignità umana.

### 1. Definizione ed individuazione dei confini della categoria

— Con la locuzione « diritti della personalità » si suole far riferimento ad una categoria di situazioni giuridiche soggettive proprie di ogni uomo in quanto tale: situazioni cioè che costituiscono attributi fondamentali ed inalienabili di ogni uomo, la cui enucleazione giuridica è finalizzata a tutelare e realizzare esigenze personali di carattere esistenziale e, solo mediatamente, materiale. In questa prospettiva, l'individuazione della categoria e delle situazioni soggettive che ne fanno parte si svolge essenzialmente sul piano della tutela: tuttavia, rispetto alle altre situazioni giuridiche soggettive, quelle rientranti tra i diritti della personalità hanno anche una caratteristica peculiare di carattere strutturale, in quanto il bene non si situa all'esterno rispetto al soggetto titolare (come invece, ad esempio, nel caso dei diritti reali) ed anzi esso è una cosa sola con la persona del titolare, tanto che quest'ultimo non può alienare alcun suo diritto della personalità, ma può esclusivamente concedere a terzi la facoltà di utilizzare i beni che ne sono oggetto nei limiti concordati e consentiti dall'ordinamento.

Già da queste prime battute si comprende che i diritti della personalità afferiscono alla sfera più intima della persona, sia fisica che giuridica, in quanto concernono aspetti dell'essenza del singolo individuo che ontologicamente non possono essere ceduti ad altri e che, ovviamente, l'ordinamento non consente di violare.

Volendo essere più analitici, al fine di provare a tracciare i confini della categoria dei diritti in parola, può dirsi che intorno alla personalità si muove una molteplicità di interessi: taluni riguardano la sfera psichica del soggetto, altri il rapporto che si viene a creare tra il soggetto e il resto della comunità, altri lo sfruttamento di utilità economiche intrinseche dell'individuo. Il fondamento delle situazioni giuridiche riconducibili alla categoria dei diritti della personalità può, dunque, considerarsi unitario, anche se le possibili manifestazioni della personalità umana sono molteplici e non tutte preventivamente identificabili, così come diverse sono le forme della loro rilevanza sul piano tecnico-giuridico (per una risalente, ma efficace, riflessione in argomento cfr. De Cursis, *I diritti della personalità*, I, Milano, 1973, pp. 256-257).

Ancora più precisamente, può finora evidenziarsi che i diritti della personalità attualmente riconosciuti nell'ordinamento giuridico italiano sono sia di matrice legislativa che giurisprudenziale. Tra i primi si annoverano quelli presi espressamente in considerazione dal nostro codice civile, e cioè l'integrità fisica (art. 5), il nome (artt. 6-9), l'immagine (art. 10), l'onore e la reputazione nell'ambito di attività commerciali (art. 2598), ai quali si aggiungono quelli disciplinati nel codice penale o in alcune leggi speciali, e cioè il diritto morale d'autore (artt. 20-24, 81 e 142 della l. n. 633/1941 sul diritto d'autore), la riservatezza e la privacy (art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con la l. n. 848/1985; artt. 615 bis, 61 bis e 620 c.p.; e d. lg. n. 196/2003 che ha sostituito la l. n. 675/1996), e identità personale (ancora d. lg. n. 196/2003). In proposito, giova notare che tanto il nome, quanto l'immagine, l'onore e la reputazione sono tutelati sia dal codice civile, sia da altre leggi. In particolare, per il nome viene in rilievo l'art. 21 della l. n. 929/1942, c.d. legge marchi; mentre per l'immagine gli artt. 96 e 97 della già citata legge sul diritto d'autore; e per l'onore e la reputazione gli artt. 20 e 96 di quest'ultima normativa.

Un discorso a parte merita il diritto alla vita, il quale — benché non tutelato espressamente dalla Costituzione, se non indirettamente nell'ambito del più generale diritto alla salute di cui all'art. 32, né dal codice civile — rappresenta senza dubbio un diritto della personalità. Esso rientra tra i diritti ricollegabili al principio della inalienabilità della integrità fisica e, più in generale, della salute della persona. Il riferimento legislativo civilistico più diretto relativamente al diritto alla vita, a parte alcune norme del codice penale in materia di omicidio o lesioni all'integrità fisica, è costituito dalla legge sulla interruzione volontaria di gravidanza n. 194 del 22 maggio 1978. A tal proposito giova evidenziare come sia attualmente discusso in dottrina — a proposito di tematiche spinose quali l'eutanasia e la somministrazione di cure ai malati terminali — se la vita e la salute vadano tutelate indipendentemente dalle

convinzioni personali del titolare del diritto.

Tra i diritti della personalità di matrice giurisprudenziale può annoverarsi attualmente il c.d. diritto all'oblio, senza però dimenticare che anche il diritto all'identità personale e quello alla privacy ed alla riservatezza trovarono affermazione nelle aule di giustizia ben prima che in sede legislativa. E ciò in quanto, l'evoluzione della categoria di diritti in altri settori dell'ordinamento, per la stretta afferenza che questi hanno con l'essenza umana, appare strettamente legata a trasformazioni sociali ed antropologiche che la giurisprudenza prima e meglio del legislatore è in grado di cogliere (cfr. PAROLESI, *Diritti della personalità*, in *AIDA*, 2005, 3).

Ulteriori interessi individuali, di recente emersi all'attenzione della dottrina, appaiono attualmente in fase di elaborazione e potenzialmente prossimi ad arricchire il novero dei diritti della personalità. Un esempio in tal senso è certamente costituito dall'interesse all'anonimato che, nel nostro ordinamento, nella prassi dei rapporti viene oggi riconosciuto e tutelato anche in sede istituzionale (per una prima elaborazione, v. CANDIAN, *Anonimato, diritto allo*, in *Enc. dir.*, Milano, 1958, vol. II, 499; mentre per una ricognizione aggiornata v. FINOCCHIARO, *Diritto all'anonimato*, Milano, 2008; e per una prospettiva internazionale, in particolare dedicata all'anonimato on-line, v. NICOLL - PRINS - VAN DELLEN, *Digital Anonymity and the Law*, The Hague, 2003).

Ad esempio, all'individuo che vuole telefonare senza comunicare il proprio numero di telefono, ovvero a colui che vuole utilizzare la rete Internet, o altre reti telematiche aperte, senza rivelare a gli altri utenti, o ad alcuni altri utenti, la propria reale identità anagrafica. La vicenda, appena accennata, relativa all'interesse all'anonimato, evidenzia la spiccata propensione a mutare i propri confini che la categoria dei diritti della personalità mantiene ancora oggi, e cioè in una fase matura della sua evoluzione.

## 2. Prima enucleazione e successiva evoluzione della categoria

Tradizionalmente si è cercato di individuare il fondamento storico della categoria dei diritti della personalità nell'atto *in iuratum romana*, che colpiva alcune offese all'onore e alla reputazione, nonché alcune aggressioni alle libertà personale o all'integrità fisica, ovvero nelle legislazioni di alcuni imperatori cristiani, o ancora nelle diverse « Dichiarazioni di libertà » che nei secoli sono andate dalla Magna Charta (1215) alla Petition of Rights (1629), dall' Habeas corpus (1679) al Bill of Rights (1689), fino alle dichiarazioni dei diritti delle colonie americane e dell'Assemblea costituente francese (cfr. RAVVA, *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, Torino, 1901, nonché BIONDI, *Il diritto romano propagatore di libertà*, in *Ius*, 1952, 268).

Tuttavia, la prima vera elaborazione concettuale della categoria si deve alla pandettistica tedesca dell'Ottocento.

Sostanzialmente conosciuta nelle epoche precodificistiche, essa infatti era stata del tutto trascurata nel Code Napoléon che pure allo status della persona dedicava alcuni articoli. Tale circostanza contribuì ad ostacolare in quasi tutta l'area di influenza francese — fra cui ovviamente l'Italia del XIX secolo — lo sviluppo di una riflessione sistematica sugli interessi più strettamente legati alla personalità. Maggiori spunti si possono rintracciare nella quasi coeva esperienza dell'ABGB austriaco ove la generale impostazione giusnaturalistica attribuisce esplicitamente ai soggetti di diritto un complesso di diritti fondamentali e inviolabili che, pur non nominatamente indicati, contengono in nuce l'esigenza di tutela della personalità.

La paternità della prima, e tuttora fondamentale, proposizione della categoria è comunemente attribuita al giurista tedesco Otto Gierke, il quale sul finire dell'800 dedicava al « Persönlichkeitsrechte » un ampio capitolo del suo « Deutsches Privatrecht » (I, Lipsia, 702 ss.). Il capitolo in questione si articola esaminando la vita e l'integrità fisica, la libertà, l'onore, lo status sociale, il nome civile e commerciale, i marchi, il diritto d'autore (al quale è dedicata larga parte

del capitolo), nonché i diritti dell'inventore. L'impostazione di Gierke fu decisiva per gli sviluppi della categoria in tutto il continente europeo, non solo per la scelta dei vari aspetti esaminati, ma perché essa coglie e afferma una duplice valenza della personalità: una prima propriamente morale, una seconda patrimoniale. Tale impostazione viene subito ripresa dalla prima dottrina italiana (ad es. RAVVA, *op. cit.*; nonché le note di FADDA-BENSA a WINDSCHEID, *Il diritto delle pandette*, Torino, rist. del 1925, IV, 126 ss.) e francese (E.H. PERREAU, *Des droits de la personnalité*, in *R.T.D. Civ.*, 1909, 501) che all'inizio del XX secolo offrì contributi allo studio della categoria all'interno dei rispettivi ordinamenti.

Per il vero, dopo la sua prima enucleazione, l'affermazione della categoria in esame non è stata senza ostacoli. Nel corso del XX secolo, infatti, sia in Italia che negli altri principali ordinamenti giuridici europei, polemiche hanno riguardato la sua stessa configurabilità, in quanto si è osservato che la personalità è presupposto di ogni diritto, e dunque non può essere un diritto autonomo; inoltre, si è ritenuto che la protezione della personalità dell'individuo è assicurata dal diritto pubblico e che gli attributi essenziali della persona costituiscono per il consociato beni e non diritti; infine si è teorizzato che i c.d. della personalità sarebbero esclusivamente fatti costitutivi di obbligazioni a carico di chi ponga in essere comportamenti contrari alle fondamentali prerogative della persona (cfr. SANSTORO-PASSARELLI, *Dottrina generati del diritto civile*, Napoli, 1966, 50; MESSINETTI, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983; RASCIGNO, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIII, Roma, 1990).

Peraltro, durante i primi decenni del XX secolo, soprattutto in Italia e Germania, i diritti della personalità erano visti non già come inalienabili attributi della persona umana, bensì come funzionali al supremo interesse dello Stato (per una efficace analisi della dottrina dell'epoca, v. BURNSELL, *Per una rilettura del « diritto delle persone » di cinquanta anni fa*, in *AA.VV.*, *Le ragioni del diritto*, scritti in

onore di Luigi Mengoni, t. I, Milano, 1995, 110).

Anche per tale ragione, l'elencazione dei diritti della personalità fornita dal codice civile italiano del 1942, che si è riproposta nel primo paragrafo, è piuttosto esigua. Essa dà conto di una società in cui, almeno in Europa, l'uomo non sentiva ancora in pericolo la sua intimità, il lecito trattamento dei suoi dati personali, o l'aggressione alla sua identità. I professionisti dell'informazione dell'epoca non si occupavano di indagare con l'odierna morbosità la vita privata di personaggi più o meno noti e la curiosità del pubblico non era stata ancora a ciò educata, per cui risultava tutt'altro che invadente. Inoltre, non esistevano all'epoca strumenti realmente efficienti per raccogliere, e poi trattare ed eventualmente diffondere, informazioni riguardanti un soggetto che desiderava mantenerle riservate, sicché era più facile per chiunque tutelare in punto di fatto la propria sfera privata dall'eventuale curiosità altrui. In definitiva, può dirsi che sino a quel tempo, il consociato sentiva al più, il bisogno di vedere tutelata la propria reputazione dall'eventuale affermazione di falsità sul suo conto, ovvero di evitare che il suo nome o il suo ritratto (in questo senso si intendeva la parola immagine) diventassero, senza ragione, di pubblico dominio, ma non anche di difendere la propria vita privata e la propria identità dall'intrusione di soggetti estranei interessati semplicemente a conoscerla o anche a sfruttarla commercialmente.

Successivamente, la definitiva affermazione nell'occidente del mondo della società industriale, prima, e post-industriale, poi, l'alfabetizzazione e l'urbanizzazione diffuse, l'accelerazione dell'evoluzione scientifica e tecnologica, la moltiplicazione degli strumenti comunicativi, informativi e divulgativi, nonché la nascita dell'informatica e della telematica, crearono le condizioni di generalizzato benessere nelle quali l'uomo medio ha iniziato ad occuparsi di cose non strettamente legate alla propria sopravvivenza biologica ed a relazionarsi frequentemente con i terzi e, più in generale, con una società ormai di nuovo comio. E in

queste circostanze storiche che vanno rintracciate le origini dei diritti della personalità, intesi in senso moderno, e ciò in quanto tali situazioni giuridiche presuppongono una società allargata e si giustificano in ragione della dimensione relazionale dell'uomo (cfr. Di Ciommo, *Diritti della personalità tra media tradizione e avvento di Internet*, in *COMASSE, Persona e tutele giuridiche*, Torino, 2003, 3 ss.).

**3. Concezioni atomista (o pluralista) e monista della persona nell'ordinamento giuridico** — Negli ultimi lustri, l'affermazione a livello mondiale della c.d. società dell'informazione (in questi termini, ad esempio, si esprime il legislatore europeo, tra l'altro, nella direttiva 31/2000/CE dedicata al commercio elettronico) ha determinato un radicale mutamento di scenario rispetto al passato relativamente al tema dei diritti della personalità, giacché questi ultimi, in ragione di quanto appena sopra cennato, nel mutato contesto sociale sono divenuti snodi imprescindibili dell'attuale elaborazione dottrinale del concetto di persona (cfr. PINO, *Teorie e dottrina dei diritti della personalità. Uno studio di meta-giurisprudenza analitica*, in *Materia*, 2003, 1, 337).

L'importanza che le teorie sulla tutela giuridica della persona e sulla configurazione dei diritti della personalità hanno assunto nei tempi più recenti, e la complessità dei problemi dibattuti nel loro ambito, hanno fatto registrare un'attenzione crescente verso un campo dell'esperienza umana in cui è possibile all'interprete identificare nuovi interessi, che prendono corpo nella realtà della vita e che ricadono sotto un criterio di valutazione diverso da quello riscontrato per altri interessi del soggetto. È questo il problema fondamentale che, nella modernità, riguarda la persona umana.

In tale ambito di riflessione, da un punto di vista analitico due sono le questioni essenziali: 1) cosa significano, nelle relazioni giuridiche, le voci « persona » o « personalità »; e 2) che tipo di rilevanza

caratterizza il valore giuridico della persona nell'ordinamento.

È subito da mettere in chiaro che, per rispondere a questi interrogativi, occorre guardare la realtà storica dell'ordinamento giuridico positivo. Quello della persona, infatti, come tutto il sistema di qualificazioni nelle quali si esprime il diritto, non è un valore universale radicato nell'essenza razionale e immutabile dell'uomo, bensì un valore reale e oggettivo, storicamente condizionato, di un determinato ordinamento positivo.

Nello sviluppo del pensiero giuridico, le teorie che sino ad oggi si sono disputate il campo per dare una definizione al problema della tutela della persona si possono in definitiva far rientrare in due gruppi, apparentemente contrapposti: la persona, nella sua rilevanza *sub specie iuris*, viene intesa infatti in senso atomista e pluralista, come risultante cioè di tutta una serie di diritti espressamente riconosciuti dal legislatore a tutela di interessi connotati alla persona stessa, ma specificamente individuati e tra loro autonomi; o, invece, in senso monista, globale e unitario, come espressione unitaria e composta dell'azione di tutto l'insieme delle leggi positive che hanno come scopo la conservazione e lo sviluppo del soggetto, da una parte, e delle intrinseche potenzialità alla persona emergenti nell'ordinamento, dall'altra. In questa seconda prospettiva si ritiene che, in sostanza, vi sia un unico diritto della persona, di contenuto vago, ed indistinto, che riassume tutti gli altri senza identificarsi con la loro somma e che anzi può integrare la gamma dei diritti della personalità individuati dal legislatore (GIAMBERCO, *La tutela giuridica della personalità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 466).

La differenza tra i due punti di vista, sul piano pratico, è tale da poter condurre anche a risultati del tutto diversi o addirittura opposti: la tutela di un dato interesse della persona non rispondente ad alcuna delle tipizzazioni normative (nell'interesse alla riservatezza, ad esempio) è da tener fuori o da includere nella tutela della persona a seconda che si adottino le teorie pluralistiche o quelle unitarie. Queste ultime sembrano comunque, nel pano-

rama culturale attuale, nettamente prevalere.

Essenziale, a questo punto, è però rilevare come, malgrado le divergenze anche non secondarie nelle implicazioni pratiche, i due filoni dottrinali rilevano una comune matrice concettuale: il riferimento alla nozione di diritto soggettivo, inteso come strumento necessario e indispensabile della tutela, o meglio a quella concezione che fa perno sull'interesse ed a tale momento attribuisce il ruolo di motivo dell'azione umana verso il conseguimento di situazioni utili, riconoscendo nella rilevanza di un « oggetto » il complemento logico-pratico verso cui tende la garanzia giuridica (cfr. MESSINETTI, *Personalità, diritti della, cit.*, in part. 356; e In., *Recenti orientamenti sulla tutela della persona. La moltiplicazione dei diritti e dei danni*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1992, 2, 173). Inclina dichiaratamente verso una simile interpretazione del fenomeno della personalità chi afferma che l'essenza di tale fenomeno si manifesta in una pluralità di diritti (soggettivi) a priori determinati (dal legislatore) e aventi come oggetto singoli aspetti della persona (è, questa, appunto l'idea centrale delle teorie cosiddette pluraliste).

D'altra parte bisogna avvertire, in questo sforzo ricostruttivo, come nella stessa direzione sembrano muovere anche coloro i quali, postulando l'esistenza di un unitario e generale diritto della personalità — di cui le singole espressioni legislative rappresentano le esemplificazioni formalizzate (ma non le sole nelle quali esso potenzialmente può rispecchiarsi) — mostrano di concepire il fenomeno nel quadro dell'oggettivazione giuridica, cioè in funzione dell'appartenza di un bene. E ciò sia che si insista su un diritto sul proprio corpo, sia che si tratti di utilizzare la problematica dei beni immateriali, assumendo come riferimento oggettivo pur sempre la persona, intesa come un'entità ideale e incorporata. In ogni caso, va qui avvertito che il rapporto persona-bene in senso giuridico dovrà fare ulteriori passi in avanti per assumere un reale valore sistematico-selettivo.

Appare, comunque, evidente in quest'ultimo modo di vedere, lo sforzo di sganciare la rilevanza e la tutela giuridica

della persona dall'attualità e dalla continuità delle forme giuridiche cristallizzate nelle specifiche previsioni del Legislatore. E, infatti, le teorie cosiddette unitarie, o moniste, hanno indubbiamente il pregio di non irrigidire in schemi vincolati i criteri legali della qualificazione in cui, nel sistema normativo, si realizza la persona in quanto tale. Tuttavia, anche se questa impostazione è il frutto di un atteggiamento più aperto verso gli aspetti sostanziali dell'esperienza giuridica, non si può dire che essa faccia registrare un'effettiva svolta metodologica e dogmatica. Per realizzare tutte le virtualità di applicazione e di sviluppo che la tutela della persona oggi richiama non appare sufficiente assegnare al momento sostanziale dell'interesse un ruolo di maggior rilievo nei confronti del momento formale dell'attività legislativa.

Occorre preoccuparsi di dare alla categoria che, genericamente, viene definita dei diritti della personalità una base concettuale autonoma, ossia non ricavata per meccanica induzione da quei caratteri (oggetto, bene, lesione, danno, risarcimento) su cui si fonda l'ordinamento giuridico positivo dei rapporti patrimoniali: caratteri, questi, che per un largo settore di manifestazioni della personalità possono rivestire una posizione ausiliaria e strumentale della garanzia formale, ma nei quali comunque non risiede il valore giuridico ultimo e fondamentale della tutela della persona.

In definitiva, se per tanti aspetti essenziali le teorie giuridiche sulla persona accusano incertezze, ambiguità e linee concettuali non definite, ciò è dovuto in massima parte ad una perdurante considerazione sostanziale degli interessi confluenti nel valore giuridico della persona sul modello di una logica della garanzia giuridica come logica proprietaria, infatti racchiusa nel concetto classico di diritto soggettivo.

La validità teorica della tendenza che fa del modello proprietario, attraverso il concetto di diritto soggettivo, lo schema fondamentale e unificante di tutte le possibili manifestazioni del «privato», nel campo che a noi interessa è legata a ragioni metodologiche e storiche abbastanza chiaramente identificabili. Le

prime si possono sinteticamente individuare, da una parte, nella tendenza, sviluppatasi sino ai tempi più recenti, a ridurre tutte le categorie privatistiche a quella dell'«avere»; dall'altra, nell'aderenza degli strumenti di difesa di tipo proprietario a tature finalità generali e caratteristiche essenziali su cui la garanzia giuridica, nell'ambito privatistico, trova il suo fondamento razionale e pratico (su tutte, la reazione contro ogni forma di invasione della sfera individuale). Le altre si concentrano in due dati di fondo: l'uno costituito dall'influenza specificatamente avuta sulla configurazione della tutela della persona dalle teorie che hanno dominato il campo nelle controversie intorno all'assenza del fenomeno giuridico; e l'ulteriore, dal significato particolare che è stato attribuito sino a poco tempo fa all'idea di persona, storicamente determinata in un ordinamento positivo nel quale l'essenza ultima della tutela privatistica si riponeva nella garanzia contro la lesione illecita dannosa. Naturalmente tutte queste motivazioni sono strettamente connesse tra loro.

**4. Approccio proprietario e valore giuridico della persona** — Per ciò che riguarda il profilo metodologico, come in tutti gli altri settori dell'ordinamento privatistico, anche nel settore dei diritti della personalità, storicamente, il concetto di proprietà ha svolto un ruolo preminente finendo per condizionare ed orientare secondo le logiche ad esso più adatte i rapporti tra interessi, beni e persone.

La supremazia con la quale il concetto di proprietà si è affermata anche nel settore dei diritti della personalità è provocata, almeno in un primo momento, non solo dal fatto che la proprietà come istituto rappresenta l'ossatura di ogni rappresentazione sistematica di quei concetti e principi giuridici fondamentali sui quali si fondano gli ordinamenti privatistici nei loro contenuti storici, ma anche da un motivo che è essenzialmente di tecnica giuridica. Utilizzando la distinzione, familiare ai giuristi moderni, tra proprietà formale e proprietà sostanziale — nell'ambito della quale mentre il se-

condo termine appare legato al contenuto reale ed effettivo della situazione di interesse, il primo invece esprime il valore ideale e generico insito nel riconoscimento di ogni relazione di appartenenza — le tecniche della tutela proprietaria, nella loro accensione formale, possono dimostrarsi capaci di un'astratta generalizzazione; sia in funzione del carattere assoluto (*erga omnes*) della tutela cui aspirano i diritti della personalità, sia per la complessità e varietà dei mezzi di reazione che esse consentono contro le offese arretrate all'interesse protetto.

In genere, visto nel suo lato esterno e formale, quello dell'esclusività è un valore neutro rispetto alle situazioni sostanziali protette. In sintesi: una relazione di appartenenza, idealmente e genericamente considerata, cioè prescindendo da ogni contenuto reale e specifico, si manifesta in funzione della garanzia di una sfera individuale. L'assolutezza è la forma giuridica di tale garanzia. In questo senso, la proprietà, che nel suo aspetto esteriore non solo si traduce in una relazione di appartenenza, ma che tra tutti i possibili schemi in cui una simile relazione si può manifestare rappresenta certamente lo schema tipico per eccellenza, contiene in sé i caratteri formali esteriori della tutela della sfera individuale.

È innegabile, dunque, che lo schema della proprietà rivela una struttura assai ricca, sia sotto il profilo pratico, sia sotto il profilo strettamente logico-formale. Una struttura che, per questa sua caratteristica, ha costituito uno strumento che la scienza giuridica, come si diceva, ha utilizzato in maniera diffusa e assorbente anche nell'ambito peculiare dei diritti della personalità; e che, indubbiamente, ha per lungo tempo rappresentato una soluzione ottimale dei problemi che si prospettavano in una determinata situazione della società. Infatti, l'assunzione della struttura proprietaria a base di ogni fenomeno che potesse interessare la sfera dell'individuo era legata a fasi e condizioni storiche bene determinate, nelle quali le problematiche essenziali che caratterizzano l'età moderna non erano ancora manifeste (si pensi non solo a quelle relative alla persona, ma anche alla stessa tenuta dei beni immateriali, a quella

della impresa) e perciò non si aveva piena consapevolezza della necessità di quadri teorici più ampi e complessi e, soprattutto, diversificati.

Dal punto di vista storico, la prima considerazione che occorre fare è che, nell'esperienza europea, le garanzie delle libertà dell'individuo sono nate come privilegi concessi o riconosciuti dal potere sovrano. Analogamente, costituivano diritti-privilegi dei singoli alcune limitazioni della potestà regia di disporre dei beni dei sudditi. Si enucleava, in altri termini, una serie di situazioni riferite alla persona e ai beni, che non potevano essere violate neppure dal potere che le aveva riconosciute: si aveva, in tal modo, una base comune che rappresentava la garanzia legale (di tipo pre-costituzionale) della imitazione del potere regio.

Una simile matrice storica si ritrova in sostanza nella tradizione che possiamo far risalire alle teorie giusnaturalistiche. L'influsso avuto sulle codificazioni moderne dalle varie correnti del giusnaturalismo ha trovato, infatti, sia nelle elaborazioni dottrinali sulla proprietà, sia nel modello teorico dell'istituto, il punto di riferimento più idoneo e significativo per l'affermazione di quei valori essenziali dell'individuo di cui esse rappresentavano l'ideologia. Nel sistema teorico che si cercava di delineare acquistava un posto predominante l'esigenza di garantire l'autonomia (la signoria) della volontà dei singoli contro le interferenze del potere politico in tutte le possibili espressioni: in rapporto al godimento dei beni come in rapporto agli aspetti fondamentali della persona, in quanto tale e quanto elemento di una comunità. Da una parte, l'assunzione degli ideali di giustizia, scaturiti dalla natura spirituale e razionale dell'uomo, accompagnava tutte le istanze di libertà del singolo, tanti nei confronti degli altri consociati quanto nei confronti dello Stato (in questa rivendicazione fondamentale assumono — com'è noto — rilievo i principi essenziali del liberalismo). Dall'altra, la configurazione dei diritti naturali come diritti soggettivi dei singoli, facendo leva appunto sul carattere di assolutezza e di esclusività del potere, rappresentava lo strumento teorico e pratico

per definire l'intangibilità della sfera indivisa.

L'idea di persona che si traduce in queste dottrine ha perciò un ben definito significato garantista: si pone cioè in evidenza una concezione individualistica di natura formale, del rapporto tra cittadino e Stato, persone e ordinamento, secondo la quale la sfera individuale è considerata come contrapposta a quella dei poteri pubblici e, in quanto tale, trova tutela in specifici modelli formali volti appunto a garantirne l'autonomia.

Quanto qui evidenziato implica che tale fondatore *imprimatur* garantista, assicurato dalla assunzione normativa del valore della persona, si affermi nell'investimento in una cittadinanza attiva, della quali i rapporti interpersonali costituiscono la punta più avanzata. La forma della garanzia di libertà che investe il valore giuridico della persona può esprimersi, dunque, in quella rappresentata dal diritto soggettivo, a patto però che questa non sia assunta nella logica che presiede alla tutela di interessi tesi all'acquisizione di utilità di natura immediata o squisitamente patrimoniale.

**5. L'Influsso della giurisprudenza degli interessi sull'elaborazione dei diritti della personalità** — Una diversa forma di influenza esercitata sull'elaborazione giuridica della persona, forse ancor più determinante di quella legata al concetto di proprietà, è stata quella riconducibile alle concezioni del diritto fondate sul concetto di interesse e che si vuole riassumere nella espressione generale « giurisprudenza degli interessi » (*Interessenjurisprudenz*). Partendo da presupposti metodologici secondo i quali l'interesse rappresenta l'elemento sostanziale del diritto, e concentrandolo l'attenzione sugli interessi economici, queste teorie hanno, infatti, avuto come effetto una estensione e generalizzazione dei modelli di tutela e delle concettualizzazioni su cui sono conformati i rapporti patrimoniali.

Una simile operazione è avvenuta sempre attraverso lo schema del diritto soggettivo, sia pure da un punto di vista profondamente diverso e su un terreno più ampio e generale rispetto alle linee di

evoluzione storico-culturale in precedenza esposte. La costruzione dell'intero sistema giuridico in funzione del fenomeno dell'interesse comporta una serie di conseguenze fondamentali. La nozione di interessi indica un fenomeno essenzialmente pratico: ciò significa che la realizzazione dell'interesse dipende dal conseguimento dei fini del soggetto e comporta il riconoscimento da parte dell'ordinamento di uno specifico potere d'azione in vista di tali fini. Il fenomeno giuridico, nella sua essenza, è stato così interpretato in termini di « oggettività » — ogni interesse assume rilevanza giuridica in funzione di una situazione utile, nella quale sta l'oggetto e lo scopo pratico dell'azione — e di « causalità » giacché l'azione del soggetto (per esempio, l'esercizio del diritto) si rende necessaria in quanto è lo strumento potenziale per la realizzazione dell'interesse. I due termini appaiono indissolubilmente legati, e complementari tra loro. Il concetto di « diritto soggettivo », inteso come potere d'azione per consentire una situazione utile in vista della realizzazione di un interesse, è l'elemento che, specificatamente, esprime tradizionalmente questa relazione essenziale, complessa e articolata, di rimediabilità funzionale.

Le implicazioni e gli sviluppi generali di tale impostazione sono chiari: se si afferma che il processo di formazione delle norme giuridiche muove dalla situazione di interesse, consegue che tutte le regole giuridiche hanno a loro base la posizione dei soggetti rispetto a situazioni utili. Quello rappresentato dal diritto soggettivo diventa a questo punto il criterio che vien utilizzato per risolvere tutte le questioni relative all'esistenza di un valore giuridicamente rilevante. In un tale quadro teorico le relazioni fondamentali, che individuano l'esistenza della tutela giuridica, sono perciò la relazione situazione soggettiva-bene (come valore positivo) e quella lesione-danno (come valore negativo).

Condizionata da simili presupposti, la dottrina della personalità, e di riflesso quella dei diritti della personalità, comporta due operazioni essenziali: a livello sostanziale, viene richiamata una nozione di interesse inteso in senso larghissimo

nel tentativo evidente di estendere la possibilità di accezione oltre i rapporti strettamente economici); a livello formale, si elabora una nozione di situazione soggettiva (e, correlativamente, di bene) in senso lato.

**6. La copertura costituzionale dei diritti della personalità** — Nell'ordinamento italiano è ormai generalmente riconosciuto, anche a livello giurisprudenziale, che i diritti della personalità trovano piena copertura costituzionale, in quanto alcuni di essi sono presi in considerazione da singole specifiche norme della Carta fondamentale (ad es., l'art. 32 si occupa della tutela della salute), e comunque, più in generale, l'intera categoria in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2, a tenore del quale « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale » (cfr. LARVI, *Diritti fondamentali e categorie civili*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, I, 414).

In considerazione di ciò, la doverosa aderenza alle previsioni costituzionali si è ormai tradotta in un'interpretazione del diritto privato positivo improntata alla massima valorizzazione dei diritti della personalità, in quanto la persona, e le sue prerogative più immediate, dirette ed indirette, sono considerate valore primario nell'ordinamento giuridico. Al più, può ancora discutersi circa il fatto che la tutela costituzionale riguardi il valore persona in sé, ovvero i singoli diritti in cui essi vengono declinati nell'ambito dell'ordinamento. Ma la questione, dal punto di vista concreto ha raggiunto probabilmente una sua definizione nel contesto di un'interpretazione giurisprudenziale quanto più ampia possibile, da parte della giurisprudenza, dell'art. 2 cost. (cfr. Pizzorosso, *Sul diritto alla riservatezza nella Costituzione italiana*, in *Prassi e Teoria*, 1976, p. 32; nonché ROPORA, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973; e Id., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995).

Ciò, in vero, non significa affatto che le situazioni soggettive più strettamente afferenti alla persona prevalgono, automaticamente e sistematicamente, rispetto alle altre sottraendosi ad ogni valutazione di opportunità, in quanto, al contrario, sono proprio le norme costituzionali a consentire, in determinate condizioni, limitazioni alla tutela degli interessi della persona a favore di altri primari interessi tutelati, così come accade, ad esempio, in tema di contrazione del diritto alla riservatezza individuale a favore del diritto di cronaca, ovvero in tema di donazione di organi a scapito del diritto alla salute e del principio di intangibilità dell'integrità fisica. In questo senso si capisce anche perché, ad esempio, accordare il primato al valore ultimo dell'uguaglianza, inteso come valore inerente alla personalità umana, non significa affatto che gli altri fini dell'azione collettiva (libertà individuali o collettive, solidarietà) ovvero qualunque altro valore personale) seccombano tutte le volte che manifestano qualche incompatibilità con quello: in definitiva, solo se, constatata la reale impossibilità di una efficiente composizione dei diversi interessi in gioco, deve necessariamente essere operata una scelta. L'uguaglianza può essere privilegiata. L'aspirazione ad un ordine sociale democratico è, infatti, intimamente legata alla irriducibile pluralità ed eterogeneità dei fini (per gli opportuni approfondimenti, cfr. MESSERLI, *Sapere complesso e tecniche rimediati*, in *Europa e diritto privato*, 2005, 611; e Id., *I nuovi danni. Modernità, complessità della prassi e pluralismo della nozione giuridica di danno*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2006, 544).

Dal punto di vista pratico, questa nuova e più nobile configurazione dei diritti della personalità si traduce in una tutela non solo più ampia rispetto al recente passato, ma anche di qualità sostanzialmente diversa. È, infatti, ormai acquisita l'idea per cui ogni manifestazione lecita della persona ed ogni sua legittima aspirazione allo svolgimento della personalità devono, in termini dinamici, essere difese ed assecondate dal diritto, di talché si parla senza più remore di adempimento dei diritti della personalità (cfr. SCALISI, *Il valore della persona nel sistema*

e i nuovi diritti della personalità. Milano, 1990).

Emblematico, a questo riguardo, appare l'insegnamento giurisprudenziale a tenore del quale: « Il fondamento giuridico del diritto all'identità personale va individuato direttamente nell'art. 2 cost., inteso nella sua più ampia dimensione di clausola generale aperta all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del pieno sviluppo della persona umana, di cui all'art. 2, cpv., cost.; pertanto, la concreta disciplina positiva del diritto all'identità personale va mutuata dalle disposizioni codicistiche sulla tutela del diritto al nome e dell'immagine, nonché dalle disposizioni sul diritto d'autore, applicabili in via diretta, e non analogica, in quanto di indicati precetti costituzionali ne impongono un'interpretazione evolutiva ed adeguatrice » (Cass., 7 febbraio 1996, n. 978, in *Foro it.*, I, 1253, ed in *Giust. civ.*, 1996, I, 1317).

In questo senso, può dirsi definitivamente superata la sopra cenata tesi atomista a tutto vantaggio, come anticipato, di una concezione unitaria dei problemi afferenti alla persona (cfr. MESSINETTI, *Recenti orientamenti sulla tutela della persona - La moltiplicazione dei diritti e dei danni*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1992, 173; nonché PERLINGERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972). Così come può dirsi che la personalità non è più intesa come primazione della capacità, dato che è proprio la rilevanza della persona in quanto tale a giustificare l'attribuzione da ogni uomo delle capacità giuridica e di agire.

La tutela dei diritti della personalità può, dunque, oggi considerarsi un *pruis* logico rispetto alla tutela di ogni altro interesse giuridicamente rilevante. Pertanto, la tutela della persona richiama tutte quelle norme che sono in grado di massimizzare la tutela degli interessi anche in via preventiva e promozionale. Così, ad esempio, le norme procedurali che assicurano garanzie anticipate quali le inibitorie. La qual cosa consente altresì, sebbene solo parzialmente, di correggere, o meglio arginare, una distorsione, altri-

menti inevitabile in materia, costituita dal fatto che la sostanziale non patrimonialità del danno in questione rende difficile ed improbabile, in caso di lesione, il risarcimento integrale. Si deve, però, osservare a riguardo che affidare la tutela in via preventiva dei diritti della persona a mere procedure disciplinate sul piano legislativo rischia di rendere tale sistema di garanzie instabile e poco efficace giacché rimesso alla totale discrezionalità legislativa. Laddove invece è senz'altro preferibile che la tutela dei diritti della persona si fondi sul valore individuo in quanto tale.

**7. Caratteri dei diritti della personalità** — Secondo l'insegnamento tradizionale, i diritti della personalità avrebbero, in considerazione della loro importanza per la stessa identità della persona cui afferiscono, tra le loro caratteristiche peculiari l'assolutezza, l'indisponibilità, l'intrasmissibilità, l'irrinunciabilità e l'imprescrittibilità.

Circa l'assolutezza, intesa come capacità di una certa situazione giuridica soggettiva di essere opponibile a tutti i consociati nei limiti dell'interesse negativo a che nessuno leda l'interesse ad essa sotteso, nonché di possibilità del titolare di realizzare detto interesse anche senza la cooperazione altrui, c'è poco da dire. Non vi sono dubbi, infatti, che i diritti in cui si declinano sul versante giuridico gli interessi inerenti alla personalità umana siano assoluti. In proposito, autorevole dottrina, già nei primi anni Ottanta dello scorso secolo, osservava che l'agire incompatibile con la sopravvivenza dei diritti umani è sanzionato dal diritto, esprimendosi in questi termini: « Si configurano come tali, vale a dire diritti, in quanto s'inseriscono in un rapporto giuridico con altri soggetti; e si qualificano per l'identificarsi di questi altri soggetti colla generalità. Tutti i soggetti compresi nella generalità sono destinatari delle norme di diritto oggettivo da cui derivano i diritti della personalità; e ciascuno di essi nella presenza del presupposto di queste norme, vale a dire l'esistenza di un soggetto da lui diverso, è ugualmente vincolato dall'obbligo giuridico di non le-

dere i diritti della personalità di cui questo medesimo soggetto è titolare. Cosicché, al pari degli altri diritti assoluti, i diritti della personalità possono, in fatto, essere lesi da chiunque si trovi in conflitto con la posizione del titolare » (De CURIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1982, 52, I ed. 1959-61).

Allo stesso modo non vi sono dubbi che i diritti in cui si concretizzano i valori della persona, proprio per la loro intrinseca e naturale afferenza alla sfera più intima dell'essere umano, oltre che per la loro improntanza, non siano soggetti a prescrizione o decadenza. Viceversa, ovviamente, in caso di inerzia del titolare, si preserverà, con il decorso del tempo, il diritto al risarcimento del danno eventualmente derivante dalla lesione di un diritto della personalità, e ciò in quanto, ferma la tutela reale del diritto (perseguita, per lo più, attraverso le azioni inibitorie), l'interesse alla reintegrazione patrimoniale, anche quando si tratti di diritti fondamentali, viene garantito solo nei limiti temporali in cui ciò sia reputato compatibile con il principio della certezza del diritto e degli altri principi ritenuti fondamentali e che costituiscono la ratio dell'istituto della prescrizione.

Diverso è il discorso che deve farsi relativamente ai caratteri della indisponibilità, intrasmissibilità ed irrinunciabilità. Per un verso, infatti, non si possono nutrire dubbi circa il fatto che i diritti della personalità non possano essere trasmessi dal titolare ad altri consociati (così già VERCELLORE, *Personalità, diritti della persona*, in *Nov. D.I.*, vol. XII, 1965, 1083); e ciò in quanto, essendo i diritti in questione connessi con elementi ineludibili della persona, non può strutturalmente darsi luogo al fenomeno successorio tanto sul piano logico quanto sul piano funzionale. Il problema in realtà si pone in altro modo: l'atto dispositivo del soggetto non dà luogo ad un effetto traslativo dell'oggetto, ma solo consente su di questo un agire altrui altrimenti vietato. Ovviamente, ciò non vale per i diritti nascenti da un'eventuale lesione della sfera della persona (ad es. il diritto al risarcimento del danno).

Del resto, pur a voler ammettere che

sia tecnicamente possibile trasferire per atto negoziale ogni diritto della personalità, sarebbe contrario all'ordine pubblico, ma anche al principio di tutela dell'affidamento dei terzi ed al principio di inviolabilità personale, consentite, ad esempio, che una persona possa privarsi del proprio nome cedendolo a terzi, mentre l'acquirente possa utilizzarlo come fosse il proprio. Lo stesso è a dirsi per l'immagine, per l'identità, per la reputazione e quant'altro.

Analogo ragionamento non può condursi riguardo ai caratteri della indisponibilità e della irrinunciabilità. Con l'affermarsi della società del consumo basata su valori estetici, prima che contentistici, l'immagine di soggetti di significativo interesse pubblico o comunque particolari per bellezza, *appel* o quant'altro, è divenuta, insieme all'identità degli stessi, oggetto di attenzioni commerciali crescenti e sempre più importanti sotto il profilo patrimoniale. L'immagine di un soggetto, infatti, può essere sfruttata nell'ambito televisivo, cinematografico e comunque dello spettacolo, sia a livello artistico, che pubblicitario o di semplice intrattenimento. Lo stesso è a dirsi dell'identità dei personaggi notori, spesso evocata attraverso il ritratto, il nome e, in casi estremi, anche solo la voce o altri aspetti peculiari di tale persona, per colgarla a prodotti da lanciare sul mercato. Per consentire alle aziende interessate di sfruttare commercialmente l'immagine o l'identità del personaggio notorio è necessario che questo disponga negozialmente del suo diritto, ovviamente senza privarsene, ma concedendo a terzi l'utilizzazione entro determinati ambiti territoriali e temporali contrattualmente definiti.

Estremizzando in qualche modo il discorso, può evidenziarsi che oggi è addirittura possibile che una persona di spugna, più o meno temporaneamente, con effetti per certi versi analoghi alla rinuncia, ad un proprio diritto della personalità, ad esempio al diritto alla riservatezza, accettando contrattualmente di partecipare ad un *reality show* televisivo che la espone, ventiquattrore al giorno per un certo numero di giorni (spesso anche mesi), alla curiosità mediatica dei te-

lespettatori che, attraverso le telecamere, possono spiare ogni singolo aspetto della vita del nostro beniamino. Allo stesso modo costituisce una disposizione con effetti per certi versi analoghi alla rinuncia al proprio diritto all'integrità fisica, l'impegno contrattuale con cui, sempre a titolo di esempio, il pilota di « Formula Uno » si obbliga a correre tutti i gran premi del mondiale al massimo delle sue possibilità, e dunque a 320km all'ora, insieme ad altri piloti che come lui corrono più o meno alla stessa velocità; ovvero quello con il quale il boxer si obbliga a salire sul ring e combattere contro l'avversario riconosciuto più forte.

Se pure è vero che questi atti si traducono in una disposizione dei diritti stessi che li espone al serio e concreto rischio di lesione definitiva, deve, tuttavia, evidenziarsi che, in virtù dei principi propri del nostro ordinamento privatistico, tale disposizione non può produrre qualsiasi effetto eventualmente voluto dalle parti. Ciò in quanto, se anche il pilota di « Formula 1 » si sarà contrattualmente impegnato a correre al massimo delle sue possibilità, così certamente mettendo in pericolo la sua integrità fisica, il contratto da lui concluso non può obbligarlo a correre anche quando, secondo il suo giudizio, il rischio concreto superi quello fisio logicamente connesso con l'attività fatta oggetto del contratto. In altre e più sintetiche parole, può dirsi che a livello negoziale è possibile disporre, entro certi limiti, dei diritti della personalità, senza tuttavia poter produrre effetti traslativi e senza poter, attraverso tali atti, concretizzare vere e proprie rinunce alla titolarità degli stessi. L'effetto giuridico realizzato sarà, dunque, in concreto costituito da un'autolimitazione temporanea e condizionale della tutela di cui in astratto il soggetto potrebbe godere.

Il tutto comprovava che la dottrina tradizionale dei diritti della personalità merita oggi di essere senz'altro abbandonata sotto gli aspetti appena passati in rassegna.

8. **La titolarità dei diritti della personalità** — Malgrado quanto rilevato circa la copertura costituzionale e la na-

tura di diritti fondamentali, non appare del tutto agevole l'individuazione dei soggetti titolari dei diritti della personalità.

Ad esempio, in relazione al nascituro ed al defunto, la tesi negativa, e cioè quella che esclude che nascituro e defunto possano essere titolari di situazioni giuridiche ricollegate alla loro personalità, viene sostenuta osservando che vi deve essere una necessaria connessione tra personalità e capacità giuridica, nel senso che, in ogni caso, l'attribuzione di interessi, e quindi di situazioni giuridiche protette, non può prescindere dall'essere la persona titolare degli stessi in vita (cfr. MESSINETTI, *Personalità, diritti della*, cit.). Tuttavia, questa posizione potrebbe essere revocata in dubbio sol che si valorizzi il dato della immaterialità dei diritti in parola e della dinamicità degli interessi ad essi sottesi. In altre parole, se è vero che il defunto, secondo l'insegnamento tradizionale, non può essere titolare di diritti e posizioni giuridiche tutelate in quanto non è più in vita e, dunque, non ha più una sua capacità giuridica (tra le tante, v. Cass., 14 gennaio 2003, n. 360, nonché Cass., 4 aprile 2003, n. 5264), lo stesso non può dirsi con altrettanta certezza per ciò che concerne il nascituro, visto che quest'ultimo è vivo quanto meno in potenza, e cioè ha una possibilità, o addirittura in alcuni casi una aspettativa, di nascere e così venire in vita (cfr. Cass., 22 novembre 1993, n. 11503, in *Giust. civ.*, 1005, I, 1, 318, nonché, più recentemente, Cass., 29 luglio 2004, n. 14488 in *Giuda dir.*, 2004, n. 32, 48).

Ancora, deve notarsi che la mancanza di capacità giuridica non priva il defunto, così come il nascituro, di una sua soggettività giuridicamente rilevante. E, infatti, proprio nel settore dei diritti della personalità la rilevanza sul piano giuridico di tale soggettività, postuma per il defunto, o anticipata per il nascituro, si apprezza in modo particolare, per la peculiarità delle situazioni giuridiche in esame. A questo riguardo basta evidenziare che anche dopo la morte del soggetto permane un interesse alla tutela del suo nome, della sua reputazione, della sua immagine, della sua riservatezza, della privacy, del diritto morale d'autore, così come di tutte le altre situazioni giu-

riche soggettive afferenti alla categoria dei diritti della personalità. Allo stesso modo, anche in capo al nascituro la giurisprudenza negli ultimi anni ha riconosciuto la titolarità di interessi e veri e propri diritti, prima come situazioni eccezionali (Cass., 28 dicembre 1973, n. 3467), e poi in modo sempre più ampio e generalizzato (Corte cost., sentenza n. 372 del 1994; App. Torino, 4 ottobre 2001, in 1994, App. Torino, 151; e Cass. pen. 21 giugno 2000, in *Giust. civ.*, 2001, I, 711). Il punto, dunque, semmai è capire chi sia effettivo titolare, o meglio effettivo legittimo portatore, di tale interesse dopo la morte, o prima della nascita, della persona cui esso si riferisce immediatamente.

La questione è stata dibattuta in relazione alla specifica situazione dei familiari del defunto, allorché in dottrina e giurisprudenza ci si è chiesti se questi abbiano un interesse proprio a far valere in giudizio per tutelare i diritti della personalità del caro estinto, oppure se essi porre in giudizio la relativa azione in quanto l'interesse rimane in capo al congiunto anche dopo la sua morte. A riguardo, la tesi che pare tradurre efficacemente la peculiarità della situazione, e che perciò si fa preferire alle altre, è quella che riconosce la personalità del defunto come indistinguibile da, o comunque ricompresa in, una generale nozione di personalità familiare, intesa questa come somma delle personalità dei singoli familiari. Corollario di tale impostazione di personalità familiare, inesa questa come somma delle personalità dei singoli familiari. Corollario di tale impostazione è che il congiunto è legittimato ad agire quale titolare di un interesse, ad un tempo, personale e familiare, che affonda le sue radici non solo in un diritto, ma anche in un dovere di solidarietà familiare. Il problema, una volta accolta questa tesi, è capire se gli effetti positivi dell'eventuale azione esperita vadano a vantaggio di tutti gli eredi del defunto ovvero solo di colui che ha agito in giudizio. La prima soluzione si fa senz'altro preferire, in quanto appare l'unica in grado di valorizzare l'inevitabile rapporto tra la soggettività del defunto, o del nascituro, e gli interessi alla personalità di questi ultimi, eventualmente fatti valere in giudizio da familiari.

In qualche modo problematico ap-

pare anche il riconoscimento dei diritti della personalità in capo allo straniero, e più ancora agli stranieri non regolari che vivono in Italia. La moderna concezione costituzionale dei diritti dell'uomo ha, senza dubbio, modificato l'atteggiamento precedente che, ai sensi dell'art. 16 disp. prel., richiedeva la sussistenza della condizione di reciprocità per il riconoscimento nel nostro Paese dei diritti agli stranieri. Ciò determina la sicura affermazione della titolarità, anche per lo straniero, dei diritti fondamentali, che tuttavia deve essere armonizzata con il principio, tuttora pienamente vigente, per il quale lo straniero non è perfettamente equiparato al cittadino per il godimento dei diritti rigorosamente inerenti allo stato *status civitatis*.

Nell'ambito della riflessione sulla titolarità dei diritti della personalità particolare rilievo va dato al riconoscimento, ormai consolidato in giurisprudenza e dottrina, della tutela di singoli attributi della persona anche ad entità diverse dalla persona fisica (cfr. Fusaro, *I diritti della personalità dei soggetti collettivi*, Padova, 2002). La circostanza non dovrebbe meravigliare più di tanto visto che anche gli enti hanno un nome, una identità, spesso loghi, marchi o comunque immagini evocative di tale identità, e comunque esigenze di riservatezza, privacy e tutela della reputazione, per molti versi analoghe a quelle delle persone fisiche. Ed infatti, da ben più di mezzo secolo è opinione generale che, nella misura in cui sono applicabili, vadano estese alle persone giuridiche e finanche agli enti non personificati le disposizioni in tema di diritti della personalità. In particolare, negli ultimi lustri la giurisprudenza si è mostrata particolarmente sensibile a tutelare il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione causato da condotte illecite dei dipendenti di questa o di terzi (cfr. Cass., sez. un., 12 novembre 2003, n. 17078; Corte dei conti reg. Lazio, sez. giurisdiz., 29 ottobre 1998, n. 2246, in *Foro amm.*, 1999, 1125; nonché Corte dei conti, sez. II giur., centr. app., 17 aprile 2002, n. 130/A, in *Giuda dir. dossier* 2002, f. 9, 97). Tale conclusione si è notevolmente rafforzata con l'entrata in vigore della

Costituzione, nella quale un ruolo preminente è assegnato alle cosiddette formazioni intermedie che costituiscono, a livello aggregato e/o strumentale, espressione della personalità umana.

Sennonché alcuni autori dubitano che i caratteri tradizionalmente riconosciuti ai diritti della personalità (assolutezza, indisponibilità, intransmissibilità, inalienabilità, imprescrittibilità) siano estendibili anche agli enti, in quanto questi, per le loro specifiche caratteristiche, tenderebbero a disporre anche di siffatti diritti, in particolare nel caso della società commerciali, per le quali « nome », « immagine », « reputazione » assumono una tale connotazione economica da costituire beni giuridici diversi e distinti come il marchio, l'avvicinamento. A tali dubbi pare possibile rispondere evidenziando che, nella moderna dinamica dei rapporti economici e sociali, come sopra chiarito, anche le persone fisiche dispongono, se pure senza trasmettere ed entro certi limiti, dei propri diritti della personalità.

**9. Le tecniche di tutela** — Come noto, l'evoluzione del diritto occidentale, con riguardo ai tradizionali diritti reali e di obbligazione, si è articolata attraverso la progressiva definizione di una tutela degli interessi meritevoli basata sulla una combinazione più o meno composita di rimedi restitutori, risarcitori, inibitori e liberatori (cfr. D. MAUO, *La tutela civile dei diritti*, Milano, 2001, I ed. 1987).

La natura non materiale e, per di più, sostanzialmente non patrimoniale del diritto (o dei diritti) della personalità ha reso difficoltosa la trasposizione in tale settore degli schemi utilizzati in altri ambiti dell'ordinamento (cfr. Ferrari, *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, 1984, in Id., *Persona e formalismo giuridico. Saggi di diritto civile*, Rimini, 1987, 337). In particolare, sulla categoria ha fortemente pesato la strisciante convinzione giurisprudenziale che trattandosi di beni di valore non quantificabile in termini monetari, in quanto prettamente morale, compensarne la lesione con una somma di denaro sarebbe equivalso a svilirli. Inoltre, non va sotto-

valutato come sino al 2003 e cioè sino alle note pronunce coeve della Suprema Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, nell'ordinamento italiano fosse generalizzata l'opinione per cui, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile solo nei casi previsti dalla legge; e dunque, secondo l'interpretazione all'epoca prevalente, solo nei casi di configurazione di reati (ex art. 185 c.p.) o in altri casi eccezionali previsti espressamente dalle leggi (come quello del trattamento illecito di dati personali, sia ai sensi della l. n. 675/1996, che del successivo d. lg. n. 196/2003).

Altro elemento che ha inciso negativamente sulla tutela civile degli interessi coinvolti dalla enucleazione dei diritti della personalità è il tradizionale inquadramento penalistico dei reati (tributi della personalità, ed in particolare dell'onore e della reputazione, la cui lesione veniva colpita con la previsione dei reati di ingiuria e diffamazione. In questa situazione, il profilo sanzionatorio di carattere penale prevaleva sul profilo risarcitorio di carattere squisitamente civilistico. Di talché la persona offesa nella più parte dei casi si accontentava di veder riconosciuta, e sanzionata, in sede penale la lesione dei suoi diritti della personalità, poco o nulla rilevando in questo contesto il risarcimento del danno, che spesso si traduceva nella condanna del reo al pagamento di una cifra solo simbolica.

Il mutamento nei valori sociali, la progressiva patrimonializzazione dei diversi aspetti della personalità, o, in altra prospettiva, la più generale depatrimonializzazione del diritto privato (cfr. De CUPIS, *Sulla « depatrimonializzazione » del diritto privato*, in *Rev. dir. civ.*, 1982, 482; nonché PERLINGHIERI, « *Depatrimonializzazione e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, I), e, soprattutto, l'incremento esponenziale degli illeciti posti in essere dai mezzi di comunicazione di massa, hanno profondamente modificato l'originaria impostazione (così V. ZENO-ZENCOVICH, *Personalità, diritti della voce del Dig. disc. priv.*, sez. civ., vol. XIII, 1995, 434; cfr. GARUTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985; e MACTOCC,

*Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984, 261 ss.).

È successo, dunque, che da alcuni lustri a questa parte la giurisprudenza ha cominciato a riconoscere valore mediamente economico ai diritti della personalità. Ciò, con tutta probabilità, si deve anzitutto alla vicenda, sopra riferita, che ha portato a constatare nella prassi la disponibilità, entro certi limiti, dei diritti della personalità. In altre parole, ed in definitiva, a titolo di esempio può osservarsi che, se si ammette — come si è dovuto storicamente fare da un certo momento — che una *top model* possa cedere a titolo oneroso il diritto di sfruttamento commerciale della propria immagine ad un'azienda interessata, allora si deve necessariamente anche ammettere che, qualora il diritto fatto oggetto del negozio dispositivo venga leso, di talché esso perda valore nel mercato, l'autore dell'illecito fatto illecito debba risarcire l'eventuale danno economico causato al titolare dell'interess. e cioè alla *top model*.

La vicenda giurisprudenziale che ha portato alla progressiva affermazione della piena risarcibilità dei diritti della personalità, almeno quando dotati di espressione economicamente apprezzabile, è stata, anche contenutisticamente, influenzata dal fatto che, in ogni caso, in ipotesi di lesione dei diritti della personalità, nel giudizio civile i danneggiati chiedono innanzitutto la tutela reale costituita dalla inibizione giudiziale alla prosecuzione dell'attività asseritamente illecita del convenuto. Questa tutela, che si fonda sull'istituto, per l'appunto, della inibizione, si caratterizza per la concretezza della misura in cui si traduce: ma per essere efficace deve essere adottata tempestivamente.

Per questa ragione vi è copiosa giurisprudenza in materia di diritti della personalità che si è formata nell'ambito di giudizi di urgenza proposti, soprattutto *ante causam*, ex art. 700 c.p.c. e, dunque, necessariamente improntati sull'accertamento sia del « *periculum in mora* » che del « *fumus boni iuris* ». In questo modo, ad esempio, è stato possibile inibire la pubblicazione di una fotografia ovvero l'inserimento di un nome fra gli autori di

una opera, far cessare una campagna pubblicitaria o far diffondere tempestivamente una smentita).

L'esame della giurisprudenziale cautelare in materia rivela come, soprattutto in caso di diritti della personalità, senza immediati risvolti economici, la natura del diritto leso abbia costituito sicuro fondamento per argomentare l'esistenza, nella vicenda concreta, del *periculum in mora*, costituito proprio dal fatto che l'eventuale risarcimento sancito in sede di merito non avrebbe potuto reintegrare il soggetto leso. In questo senso può dirsi che la giurisprudenza, di fronte al problema costituito dalla natura tradizionale dei diritti della personalità, ha reagito, in maniera funzionale alla tutela degli interessi asseritamente lesi, anticipando temporalmente la tutela, rispetto al momento risarcitorio, così tentando di limitare il più possibile la stessa produzione del danno

**10. Criticità: nuove tecnologie della comunicazione e « liquidità » della persona** — **a) diritto al nome ed allo pseudonimo** — Il nome da sempre, presso tutti i popoli e tutte le civiltà, ha avuto la funzione di identificare il soggetto che ne è titolare e, dunque, di distinguere quest'ultimo dagli altri consociati. In questo senso, esso ha, senza dubbio, svolto un ruolo fondamentale perché sino ad oggi ha consentito al singolo di affermare la propria individualità, la propria identità, la paternità sulle sue azioni, anche nei confronti di soggetti che non lo conoscono personalmente, ma che conoscono, per l'appunto, le sue opere, le sue gesta, o che comunque hanno sentito parlare di lui attraverso informazioni ricondotte al suo nome.

Se, fino a quando l'esistenza individuale della maggior parte della gente si svolgeva, per lo più, in un piccolo borgo di campagna ed un ristretto nucleo sociale, fatto da familiari e conoscenti, il nome poteva essere sostituito anche da altri elementi distintivi perché i consociati si conoscevano personalmente, negli ultimi decenni i cambiamenti sociali e la nascita e la progressiva affermazione della società dell'informazione, attri-



quando un valore sempre crescente all'immagine, sia intesa nel senso di ritratto, sia intesa come profilo dell'identità del personaggio più o meno noto, hanno contribuito ad incrementare l'importanza del nome, sino a renderlo — così come l'immagine — un bene che, pur non essendo trasferibile ad altri, può essere utilizzato da suo titolare a fini di lucro. L'vicenda del diritto al nome, può essere considerata emblematica del rilievo crescente che i diritti della personalità hanno fatto registrare negli ultimi decenni quanto meno nei Paesi occidentali (cfr. anche per le considerazioni che seguono, Di Cosmo, *Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di Internet*, cit.; nonché Resta, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005).

Tuttavia, nell'era digitale la tematica dei diritti della personalità rischia di essere stravolta dall'affermazione dei nuovi media e dalle loro caratteristiche, in quanto la larga utilizzazione di questi, in combinazione con altri importanti fenomeni sociali in atto, ha prodotto sull'uomo occidentale effetti antropologici, rapporti umani e dinamismo della personalità individuale (cfr. BAUMAN, *Globalization: The Human Consequences*, Columbia University Press, New York, 1998, trad. it.: *Dentro la globalizzazione: le conseguenze sulle persone*, Roma-Bari, 1999; e In., *Liquid Modernity*, Columbia University Press, New York, 2000, trad. it.: *Modernità liquida*, Roma-Bari, 2002).

Può, ad esempio, accadere che chi accede ad Internet lo faccia utilizzando un nome inventato o un nome altrui. Questa eventualità è presente anche al di fuori della rete, ma, laddove la realtà fisica perde qualsivoglia importanza (è il caso della comunicazione telematica nelle reti telematiche aperte) diventa molto spesso del tutto irrilevante per un determinato soggetto utilizzare il suo vero nome. Dunque, l'utilizzazione di un nome di fantasia o di un nome altrui — mentre nella realtà atomista costituisce una eccezione, in quanto il nome è per lo più collegato ad una entità fisica e serve per svolgere attività necessariamente dotate di fisicità — nel cibernazio può rappre-

sentare la regola, anche perché, come noto, sul finire del precedente paragrafo, mascherandosi dietro un nome falso, l'utente ha la scusazione di tutelare la propria privacy.

Un problema affine concerne lo pseudonimo. Tale problema si traduce, sotto il profilo giuridico, nel seguente interrogativo, ai sensi dell'art. 9 cod. civ.: «Vale in via esclusiva ed eventualmente a tutelare il nickname (per l'appunto lo pseudonimo) con cui egli opera in Internet stabilmente? La risposta, in teoria, è senza dubbio affermativa. Ma, come ovvio, in concreto la questione si presenta notevolmente più complessa. L'art. 9, infatti, chiede, perché lo pseudonimo riceva la stessa tutela del nome, che esso, «abbia acquistato l'importanza del nome». Tale precisazione consente di sottolineare l'esigenza di interpretare la norma tenendo conto del contesto in cui essa, nel caso di specie, è destinata ad operare. Dunque, è ben possibile che un determinato soggetto in Internet — e dunque nel forum, nelle chatrooms e nelle bacheche elettroniche che frequenta — venga riconosciuto solo e soltanto con un certo nickname. In questo caso, si può ben dire che quel nickname lo individua, e cioè individua la sua identità, quantomeno nella comunità di cibernauti che, più o meno, stabilmente frequentano quella stessa chat. Può bastare per ritenere che esso «abbia acquistato l'importanza del nome»? Adattando le categorie tradizionali alla nuova realtà e pensando all'importanza che in termini sociologici la piazza telematica ha ormai acquisito, la risposta dovrebbe essere affermativa.

Vi sono, tuttavia, una serie di situazioni in cui si manifestano problemi ulteriori. Si pensi al caso dell'utente che frequenta tre diverse chat rooms, in ognuna delle quali egli è riconosciuto con un nickname diverso. Si consideri che questo utente passa almeno 8 ore al giorno — e cioè tutto il tempo in cui sta a lavoro (chiaramente non si tratterà di un gran lavoratore!) — in contemporanea sulle tre chat. Alla luce di tali circostanze, può affermarsi che egli ha diritto alla tutela di tutti e tre i nickname? La risposta, affermativa o negativa che sia, qui interessa

quello che invece appare importante sottolineare e che, anche rispetto al problema della dematerializzazione che causa della dematerializzazione che caratterizza il mondo digitale, e lo rende virtuale, impone di confrontarsi con questioni affatto nuove e di rimediare le carenze teoriche tradizionali (cfr. MESSINATI, *Ideologie telematiche, identità virtuali, nickname, il problema delle natiche giuridiche*, in *Libertarianism per Francesco Donato Bignelli*, Milano, 2008, 75; nonché Di Cosmo, *Internet e crisi del diritto privato: dematerializzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, 117).

**b) diritto morale d'autore** — La dematerializzazione, cui ora si è fatto riferimento, mette in grave pericolo anche il diritto morale d'autore che spetta al creatore di un'opera dell'ingegno. Tale diritto della personalità, tradizionalmente considerato inalienabile, comprende il diritto alla divulgazione dell'opera (in quanto l'autore può scegliere il momento in cui divulgarla) e dunque renderla accessibile al pubblico), quello alla paternità e quello all'integrità della stessa opera (considerato che egli ha il diritto di farsi riconoscere come autore e di opporsi a qualsiasi modifica della propria opera). Come visto, in Internet è ben possibile accedere rapidamente ed a costi bassissimi ad ogni tipo di materiale pubblicato in rete. Tale accesso consente all'utente di fruire dell'opera ed inoltre, quando ciò non sia impedito da espedienti tecnologici ad hoc utilizzati, di scaricare sul proprio computer o sul proprio server il file ritenuto interessante. Una volta entrati in possesso di tale file, è possibile spedirlo per posta elettronica ad una o più persone, pubblicato in un altro sito Internet, ovvero utilizzato in tanti altri modi. Chi si è scacciato l'opera può addirittura (tramite questa o altri altri procedimenti protetti) modificare i contenuti ed attribuire la stessa ad un autore diverso rispetto a quell'originale. Questi ultimi due comportamenti rappresentano forme classiche di lesione del diritto morale d'autore; tuttavia, le caratteristiche delle opere in formato digitale e l'anarchia di fatto che an-

cora oggi regna in rete, fanno sì che sia molto più facile, più rapido e meno dispendioso violare il diritto in parola rispetto ad opere pubblicate su Internet, piuttosto che rispetto ad opere distribuite attraverso canali tradizionali.

**c) onore e reputazione** — Anche reputazione ed onore possono atteggiarsi in modo particolare nel, e rispetto al, mondo telematico. In proposito, giova osservare che la personalità, tanto quella dei singoli consociati, quanto quella dei gruppi organizzati, trova suo completamento nel modo in cui gli altri soggetti valutano quel tale consociato o quel tale ente (reputazione) ed inoltre nel senso di sé che questi ultimi hanno indipendentemente dal giudizio altrui (onore). Sulla reputazione, come evidente, incide in maniera determinante l'operato dei media. Il tema è ormai classico nelle letterature e nella giurisprudenza in materia di diritti della personalità. Tuttavia, negli ultimi anni l'avvento di Internet ha determinato anche in questo settore novità di primaria importanza. Ciò perché in rete è possibile ledere la reputazione o l'onore di un determinato soggetto, di una azienda e quant'altro, a costi bassissimi e con effetti portentosi se paragonati a quelli dei mezzi di comunicazione tradizionali (cfr. Di Cosmo, *La responsabilità civile nella era di Internet*, in PONSANELLI (a cura di), *La responsabilità civile. I predetti variazioni sul tema*, Cedam, 2002; nonché, più diffusamente, In., *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, Milano, 2003). Mandare a 10, 1.000 o 100.000 persone una e-mail che diffama il rivale in amore, attribuendogli le nefandezze più varie può risultare assai agevole per chi utilizza liste preconfigurate di indirizzi elettronici e spedisca la comunicazione di lesiva in automatico. L'operazione, in definitiva, risulterà rapida e poco costosa, laddove, al contrario, utilizzando agli stessi fini la posta tradizionale, ovvero un più artigianale volantinaggio si spenderebbe molto più tempo, si dovrebbero affrontare costi di gran lunga più alti e si otterrebbero effetti meno incisivi. Inoltre, la e-mail in questione potrebbe essere girata, ad esempio perché particolarmente

divertente, dal ricevente ad altre persone, così moltiplicando ulteriormente gli effetti della diffamazione. Un altro modo di ledere la altrui reputazione *on line* consiste nel pubblicare il messaggio diffamatorio, casomai correlato di foto, filmati o una *chat room*, o in una *forum* di discussione. E, inoltre, addirittura possibile creare un sito appositamente per pubblicare in rete materiale che diffamano una determinata persona o una certa azienda e con ciò rendere visibili a qualunque utente che si collega alla rete da ogni parte del mondo.

Nessun mezzo « di comunicazione » tradizionale avrebbe consentito di realizzare diffamazione tanto lesive della reputazione altrui. Infatti, sino a qualche anno fa, la diffamazione costituiva un illecito, per lo più, contestato a giornalisti o, comunque, ad operatori « dell'informazione ». Oggi, invece, come dimostra la giurisprudenza più recente, grazie alla natura bivalente di Internet — che funge tanto da mezzo di comunicazione, quanto di informazione — chiunque può compiere diffamazioni con effetti diffusi in tutto il mondo, senza subire controlli e censure e, molto spesso, come detto, in forma del tutto anonima. Per non parlare dei danni che è possibile ingenerare nell'altrui sfera giuridica attraverso l'invio di posta indesiderata, contenente materiali offensivi o, in ogni caso, dannosa perché, ad esempio, destinata ad intasare la casella di posta elettronica del ricevente. Tutto ciò pone drammaticamente all'ordine del giorno la questione, che non è possibile indagare in questa sede, circa il controllo delle attività compiute *on line*.

**d) riservatezza e privacy** — Un'ulteriore annotazione può riguardare la possibilità che il diritto alla riservatezza personale venga leso attraverso sistemi informatici in grado di captare le comunicazioni private, ovvero di penetrare nei computer altrui a distanza, ed in remoto, per sottrarre dati personali o comunque riservati, così come attraverso l'uso diffuso di videocamere digitali collegate alla grande rete, di sistemi di sicurezza a circuito chiuso, o di telefonini in grado di ri-

trarre immagini e di spedire in tempo reale ad un altro telefonino o ad un computer. Quest'ultima tecnologia, che rappresenta la più recente novità lanciata sulla chiunque di improvvisarsi giornalista causali, si dovesse trovare in condizioni di ritrarre personaggi più o meno famosi in situazioni reputate interessanti. Già questa osservazione meriterebbe una certa attenzione, visto il trasformare gli utenti di una tecnologia diffusa come il telefonino in potenziali paparazzi non appare operazione del tutto naturale, prima dal punto di vista sociologico, e poi giuridico. Ma c'è di più. Infatti, anche chi non volesse improvvisarsi giornalista, potrebbe ledere la altrui riservatezza, inviando una immagine ripresa con il proprio telefonino, nella quale, accidentalmente, compaiono estranei che non desiderano essere ritratti.

Anche tal ultima questione è, senza dubbio, meritevole di essere approfondita al fine di ricevere un corretto inquadramento giuridico ed essere disciplinata. Tutte le considerazioni fin qui svolte dimostrano, infatti, che, a fronte dell'evoluzione tecnologica in atto nel campo della comunicazione e dell'informazione, mentre il valore economico dell'immagine, del nome e della reputazione — intesi come beni — aumenta sempre di più, la tutela dei diritti della personalità si va, per molti versi, affievolendo. In particolare, sempre più esposto appare il diritto alla riservatezza individuale ed alla *privacy* sui dati personali, e tuttavia pare il caso di chiedersi se questo processo sia realmente inarrestabile. In altre parole, occorre domandarsi se la nostra società ha realmente deciso di abbandonare il principio del bilanciamento tra valori costituzionali di pari rango, a tutto vantaggio della libertà di cronaca e di pensiero, ovvero se la situazione attuale sia destinata ad essere corretta da interventi normativi.

La sostanziale inefficacia di cui sembrano soffrire le norme di stampo tradizionale quando vengono applicate a fatti specie riguardanti Internet in ogni caso non induce all'ottimismo, ed anzi sembra confermare la tesi filosofiche, per certi

versi catastrofiche, secondo cui, attualmente, nell'età che da essa prende il nome, la tecnica avrebbe definitivamente realizzato quella inversione di ruoli con l'uomo e con il diritto, che, infatti, non sarebbe più in grado di regolarla. Tuttavia, i recenti sforzi legislativi che si registrano da una sponda all'altra dell'oceano, suggeriscono di non accettare passivamente tali previsioni.

**e) immagine ed identità** — In un mondo fatto di dati, dove nulla esiste se non nella misura e nel modo in cui è rappresentato in forma digitale, Internet sublima il valore delle « immagini » (sia nel senso classico di « ritratto », sia nel senso moderno di « profilo ideale » della persona o delle cose) in quanto la realtà che trova spazio in rete non è altro che riproduzione o simulazione di entità fisiche che restano estranee rispetto alla rete stessa. Tali considerazioni, che riguardano in prima battuta le cose, posso — e anzi devono — essere allargate alle persone.

In letteratura, si è già avuto modo di osservare che la c.d. identità informatica è uno dei portali più importanti della tecnologia digitale (così Di Crommo, *Internet e crisi del diritto privato: globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, 117). Essa non nasce con Internet, in quanto preesiste alla rete, bensì, come la sua denominazione rileva, con l'informatica. La sua genesi è rintracciabile nelle prime forme di elaboratori elettronici impiegati per operare su dati riferibili agli esseri umani. Attraverso tali applicazioni il soggetto viene « informatizzato », nel senso che a lui viene data un'identità insieme concisa, completa e ubiqua; il limite di tale vicenda consiste nella fissità e nella frammentarietà della percezione del soggetto, che non viene più avvertito per quello che realmente è o è diventato, ma per quello che risulta dagli archivi in cui i suoi dati, casomai non completi o non del tutto aggiornati, vengono conservati (si veda anche di spersonalizzazione).

Con l'avvento di Internet la situazione cambia radicalmente, in quanto il modello di informatizzazione del soggetto viene praticamente sovvertito dalla cir-

stanza che l'individuo in rete è costantemente presente con tutta la sua personalità e con la sua identità, che egli può, però, decidere di nascondere parzialmente o totalmente. Ogni individuo in rete, moltiplicando gli scambi e le attività, automaticamente aggiornerà in tempo reale i dati contenuti nelle moderne banche dati digitali che sono « specchio fedele » delle preferenze che egli ha manifestato in occasione della più recente visita ad un certo sito o del compimento dell'ultima operazione cibernetica. Tutto ciò fa sì che il soggetto di dati o di una operazione statistica, bensì come entità in continuo divenire. In altre parole, l'identità telematica — da questo punto di vista — è più vicina a quella reale di quanto non lo fosse quella informatica, il che fa di Internet un luogo privilegiato di rappresentazione del soggetto e delle sue preferenze, in tutte le sfumature della sua dimensione pubblica e privata (cfr. Di Crommo, *Internet (responsabilità civile)*, voce dell'*Enc. giur. Treccani*, Aggiornamento, Roma, 2002).

Esiste, tuttavia, un problema non secondario. Il soggetto in Internet opera spesso senza tener conto dei dati reali, e cioè di dati immediatamente appartenenti alla realtà atomista, e finisce — tra le altre cose — per emanciparsi dalla sua identità fisica, dal suo corpo, dalla sua condizione sociale e giuridica, da ogni freno inibitorio dovuto alla consapevolezza di essere tenuto a rispondere alle proprie azioni. Ciò può rendere — e il fenomeno appare molto diffuso — la personalità che il navigatore sviluppa in rete profondamente diversa da quella che lo stesso soggetto mostra di avere fuori dalla rete. Inoltre, il singolo utente in rete può manifestare — più o meno volontariamente — anche più personalità e, in definitiva, più di una identità (cfr. Messner, *Identità personali e processi regolativi della disposizione del proprio corpo*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1995, 197). Il dubbio, per il giurista, è se queste identità, ulteriori rispetto all'identità sviluppata fuori dalla rete, possano essere tutelate dall'ordinamento giuridico, quando — ad esempio in una comunità cibernetica costituita dagli utenti di una *chat room* — un certo navigatore si sia da lungo tempo conqui-

stato una certa « fama », che non corrisponde alla sua condizione reale, e cioè la sua condizione fuori da Internet, e che potrebbe finanche non corrispondere alla « fama » di cui lo stesso utente gode in rete fuori da quella singola comunità ristretta.

Il discorso è simile a quello precedente svolto a proposito del nome e dello pseudonimo. La questione, come evidente, meriterebbe di essere approfondita e articolata, visto che senz'altro esistono differenze considerevoli tra lo pseudonimo inteso in senso tradizionale ed il cd nick name, ma, considerata l'impossibilità in questa sede di prolungarsi ulteriormente sul punto, giova chiudere osservando esclusivamente che in Internet, se, da un lato, è possibile ledere in vari modi i diritti della personalità (che potremo definire) « reale » altrui, dall'altro, è concesso creare personalità virtuali che, in presenza di determinati presupposti, vengono tutelate in forza delle cd norme di autogoverno della rete. Queste ultime consentono, ad esempio al moderatore di un news group o di una chat, di sanzionare l'autore di diffamazioni dannose per la reputazione o l'onore altrui, negandogli la possibilità di continuare ad utilizzare il servizio in questione o escludendolo dalla comunità cibernetica in cui l'illecito è commesso. Quasi a dire che in Internet, mentre i diritti della personalità tradizionalmente intesi non hanno una tutela effettiva, paradossalmente (ma il paradosso è solo apparente), i diritti della personalità, che abbiamo definito virtuale, ricevono una protezione sponanea, per molti versi efficiente e, dunque, reale.

**11. Dignità umana** — Nell'ambito della riflessione sin qui condotta, un cenno finale va senz'altro dedicato al concetto di dignità umana, sebbene il tema — giova sottolinearlo — possa risultare sostanzialmente eccentrico rispetto alla tradizionale elaborazione della categoria dei diritti della personalità, e ciò è in quanto da più parti si nega la stessa configurazione di un diritto soggettivo alla dignità umana.

Ed infatti, alla luce della recente evoluzione di quello che, non a caso,

viene ormai definito lo statuto della persona, soprattutto in ragione della sensibilità manifestata dalla giurisprudenza in materia, anche a prescindere da ogni volontà classificatoria, e quindi anche a prescindere dalla astratta qualificazione della dignità come (oggetto di un veto e proprio) diritto soggettivo, senz'altro una seria considerazione della dignità umana come interesse di natura privatistica meritevole di tutela si impone allo studioso del diritto civile dei nostri giorni.

In questa prospettiva, dunque, può sinteticamente osservarsi — senza bisogno di impegnarsi in facili riferimenti al diritto naturale e, dunque, alla intrinseca sussistenza di un primario interesse di ogni individuo a tutelare la propria dignità — che nell'ordinamento positivo italiano il fondamento giuridico dell'interesse in parola, di più alto grado nel sistema delle fonti, può individuarsi, ai pari di quanto si è detto per i diritti della personalità sin qui analizzati, nell'art. 2 della Costituzione. Iaddeve questa stabilisce che « la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ». E che la dignità debba essere ricompresa tra gli interessi costituenti il nucleo dei diritti inviolabili dell'uomo, in quanto fondamentalmente non pare possa essere revocato in dubbio se solo si considera che, con tutta probabilità, la maggior parte dei consociati desidera difendere la propria dignità di uomo prima, e con maggior vigore, che la propria integrità fisica, visto che la dignità, più ancora della stessa salute, costituisce non già un modo di essere della persona, bensì il baluardo della sua esistenza. Di talché, un ordinamento che prevedesse il risarcimento del danno nel caso in cui un consociato venga, per esempio, lesa da un illecito nel suo diritto al nome, o all'immagine, o all'identità personale, e lo negasse quando il medesimo consociato venga lesa nella sua dignità, parrebbe, a dir poco, contraddittorio. Né sembra corretto ritenere che ogni profilo della dignità sia coperto — o, secondo una diversa costruzione, assorbito — dall'esistenza e della tutela riconosciuta dal sistema ai diritti della personalità tradizionali.

Altro, infatti, è tutelare il diritto al nome, o il diritto all'immagine, o il diritto alla privacy, o il diritto alla riservatezza, o il diritto all'oblio o il diritto all'identità personale, altro è tutelare la dignità umana. E ciò in quanto, mentre i primi si apprezzano (*reclus, emergono*) nell'ambito delle relazioni sociali, di talché non può essere violazione del diritto al nome, all'immagine, alla privacy, alla riservatezza, all'oblio o all'identità personale se non in una comunità complessa in cui interagisce una molteplicità di consociati, la dignità prescinde dalla collocazione dell'individuo all'interno di una comunità complessa, e dunque prescinde dalle sue relazioni sociali, tanto è vero che vi può essere lesione della dignità umana anche laddove tra due individui che vivono nella stessa casa, isolati dal mondo (e dunque senza alcun possibile problema pertinente il nome, l'immagine, la riservatezza, la privacy, l'identità personale, ecc.), l'uno tratta l'altro in maniera, per l'appunto, non rispettosa della sua dignità, ad esempio riducendolo in schiavitù.

A rafforzare l'idea che oggi non possa più negarsi alla dignità umana la natura di interesse giuridicamente protetto in via autonoma, viene la Carta europea dei diritti fondamentali, anche detta Carta di Nizza, la quale, dal 1° gennaio 2009, e cioè dal momento di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, come noto, è a tutti gli effetti parte dei trattati dell'Unione europea e per tanto può essere applicata dai giudici europei di vertice, quali la Corte di giustizia e la Corte europea dei diritti umani, nonché dalle giurisdizioni nazionali tanto di legittimità quanto di merito. La Carta di Nizza protegge la dignità umana nel suo senso più ampio introducendo il suo primo titolo e il suo primo articolo alla « Dignità ». Né il capo del primo articolo contengono definizioni circostanziate del concetto di dignità, ma esso si può ricavare dalla lettura degli articoli contenuti nel capo, dedicati alla protezione della dignità (art. 1), al diritto della persona (art. 2), al diritto dell'integrità della persona (art. 3), alla proibizione della tortura o delle pene umiliate o degradingi (art. 4), alla proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 5) l'U-

teriori cchi del concetto di dignità si hanno, nella Carta, in tema di tutela della manifestazione del consenso informato relativamente a trattamenti medici, tanto clinici quanto sperimentali, ovvero in tema di determinazione delle volontà anticipate per la fase terminale della vita, nonché in tema di riconoscimento e di liquidazione dei danni alla persona.

Come è evidente, anche alla luce della Carta di Nizza, la dignità umana rappresenta un concetto indeterminato il cui significato non può essere predeterminato in via assoluta *ex ante*, ma solo atenta contestualizzazione storica, territoriale e, dunque, più latamente culturale. Spetta soprattutto alla giurisprudenza il compito di riempire di contenuti il concetto vago di dignità. Può, tuttavia, in termini generali affermarsi che la dignità viene lesa ogni volta che la personalità umana è strumentalizzata, anche ideologicamente, per l'ottenimento di uno scopo ovvero di un vantaggio. Questo appunto era suggerito già da Immanuel Kant, in particolare nella « Fondazione della metafisica dei costumi » del 1785 e nella « Metafisica dei costumi » del 1797. Secondo il filosofo tedesco, « l'umanità è essa stessa dignità », ossia l'uomo non può mai ridursi ad essere trattato dall'uomo stesso come un semplice « mezzo » (né per fini altrui né per fini propri). La dignità dell'uomo, dunque, consiste in un « valore intrinseco assoluto » che impone a tutti gli altri esseri ragionevoli (ossia umani) il rispetto dell'altro.

Applicando le teorie kantiane in parola, il Consiglio di Stato francese, in un procedimento divenuto celebre come « caso del nano », con sentenza del 27 ottobre 1995 ha stabilito che un essere umano non può (neppure di sua spontanea volontà) rinunciare alla propria dignità, per cui, a maggior ragione, nessun altro soggetto non idoneo a tutelare la dignità. La controversia, che vedeva contrapposti una società di spettacoli ed il sindaco di una cittadina a sud di Parigi, riguardava l'assunto diritto di una discoteca, ubicata in detta cittadina, a far svolgere ai propri clienti il « lancio del nano » (per paragonare a chi riuscisse a

lanciarlo più in alto). La società la reclaims il proprio diritto evidenziando la libertà scelta del nano di prestarsi allo spettacolo; ed anche quest'ultimo rivendicava per sé il riconoscimento del diritto al lavoro e della libertà d'impresa e di commercio. Il sindaco, invece, aveva vietato lo svolgimento della manifestazione per ragioni di « ordine pubblico » e di tutela della « dignità » della persona. Il supremo organo di giustizia amministrativa francese, chiuse la vicenda stabilendo che: « utilizzare come proiettile una persona affetta da un handicap fisico, e presentarla come tale, lede la dignità della persona umana » (cfr. A. MASSARENTI, *Il lancio del nano ed altri esercizi di filosofia minima*, Parma, 2006).

Anche la Corte di Giustizia delle Comunità europee, nella sentenza 14 ottobre 2004 (C-36/02, *Omega - Oberburgermeisterin der Bundesstadt Bonn*) ha fatto applicazione del concetto di dignità umana per dichiarare la validità di un provvedimento amministrativo, assertivamente adottato in violazione del principio di libera circolazione delle merci, che vietava la distribuzione e la vendita in Germania di un gioco, prodotto da una società specializzata in dinamiche virtuali, che implicava l'uccisione simultanea simulata di esseri umani.

Sennonché, mentre in questo secondo caso l'applicazione del concetto di dignità da parte dei giudici europei appare condivisibile, nella vicenda francese la decisione del Consiglio di Stato va criticata in quanto nega la libertà di determinazione del nano e, dunque, applica il concetto di dignità in maniera totalmente distonica rispetto alla tutela degli inte-

ressi concreti del soggetto titolare della posizione giuridica asseritamente in pericolo.

A questo riguardo, va dunque precisato che la dignità, così come in generale ogni altro interesse della persona giuridicamente tutelato, non deve operare come limite alla libertà dell'individuo di determinarsi nei propri rapporti sociali e, più in generale, nella propria vita, bensì esclusivamente come limite all'agire di terzi (in questo senso già MESSINETTI, voce *Personalità*, cit.). Viceversa, da baluardo della persona, la dignità, paradossalmente, rischierebbe di diventare per l'uomo una gabbia senza via d'uscita, per altro costruita di volta in volta dai giudici, e dunque da soggetti terzi rispetto all'interessato.

E ciò non contraddice quanto sopra si è detto circa la dignità come valore fondante ed ontologico della persona, in quanto la libera scelta del singolo individuo di porre in essere, o meno, un certo comportamento — che ai terzi potrebbe sembrare lesivo della sua dignità — al contrario può costituire una estrema manifestazione della stessa. In altre parole, tornando all'esempio del lancio del nano, proprio al fine di tutelare a pieno la dignità del nano come uomo si deve consentire allo stesso di autodeterminarsi come meglio crede, fino al punto di decidere di farsi lanciare, in quanto attraverso tale autodeterminazione egli realizza pienamente se stesso come uomo, e dunque esprime al meglio la sua dignità di persona.

DAVIDE MESSINETTI  
FRANCESCO DI GIOMMO

## DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

SOMMARIO. 1. I fondamenti del diritto all'informazione. — 2. Le forme di concretizzazione del diritto all'informazione: diritto di cronaca (i vari tipi di cronaca) e di critica (la satira). — 3. I limiti del diritto di informazione. — 4. La verità della notizia. — 5. L'esposizione in forma civile della notizia. — 6. L'interesse generale e la non riservatezza della notizia.

**1. I fondamenti del diritto all'informazione** — Il concetto di diritto all'informazione ha valore neutro, indicando sia

la facoltà di informare, sia quella di essere informati; in entrambi le accezioni esso non rinviene tra le norme di diritto

interno un immediato e specifico riconoscimento positivo. Tuttavia, dottrina e giurisprudenza hanno con estrema facilità adattato le norme della Costituzione alla base del diritto all'informazione.

Il principale referente è ravvisato nell'art. 21 cost., il quale, al primo comma, sancisce la libertà di manifestare il proprio pensiero mediante ogni mezzo di comunicazione e diffusione.

Il principio ha portata ampissima, riguardando sia il pensiero comunicato ad uno specifico destinatario, sia quello rivolto ad una platea più numerosa o anche indeterminata di persone. L'ampiezza di tale principio si coglie, non solo nella delimitazione (o meglio nella non limitazione) del novero dei destinatari del pensiero, ma anche nell'essenza stessa di pensiero, per esso comunemente intendendosi qualsiasi sua forma di manifestazione ad uno o più soggetti, e dunque non solo un'opinione, un'idea, un commento, vale a dire qualcosa il più possibile avvicinata all'elaborazione soggettiva di un dato della realtà, ma anche il resoconto o la narrazione di tale dato. Persiste che, dunque, incorpora anche l'informazione e la notizia. Del resto, diversamente non potrebbe essere. Lo stesso art. 21 cost., nei commi successivi al primo (v. dal comma secondo al comma sesto) contiene principi direttamente rivolti a regolare l'attività di stampa.

La manifestazione del pensiero, e quindi la diffusione di informazioni, è poi principio innamante e funzionale all'attuazione di fondamentali ed insopprimibili valori costituzionali, in particolare quelli legati alla persona umana (v. *Diritti della personalità*) ed alla democrazia dello Stato.

In forza dell'art. 2 cost., ognuno deve essere libero di esprimere le proprie idee anche mediante la loro diffusione a più persone. Il diritto di informare è, dunque, diretta espressione anche della norma costituzionale da ultimo indicata.

Va altresì posto in risalto che tale libertà sarà effettivamente attuata a condizione che ogni persona sia in grado di conoscere i fatti che involgono la collettività di cui essa è parte. Solo conoscendo quanto già accaduto si è, difatti, in grado

e a propria volta di diffondere, *ex informata conscientia*, altri fatti e notizie direttamente.

Ecco, dunque, emergere anche l'altro profilo del diritto all'informazione: il diritto ad essere informati.

La pretesa di ricevere informazioni rappresenta, da altro punto di vista, il risvolto soggettivo della necessità di fornire tali informazioni a tutti i componenti della collettività; necessità connessa (o implicita) all'esigenza di attuare il valore della forma democratica sancita dalla Costituzione.

Si noti, allora, come il diritto ad essere informati arricchisce sia il valore di cui all'art. 2 cost., sia quello di cui all'art. 3 cost. Invero, soltanto con la diffusione delle informazioni relative alla vita pubblica ogni componente la collettività può partecipare, o concorrere attivamente al governo politico, economico e sociale del paese, attuando il fondamentale principio di democraticità. In questa prospettiva il diritto all'informazione trova, peraltro, un imprescindibile punto di contatto anche con l'art. 3 cost. Non a caso la Corte costituzionale ha descritto il diritto all'informazione come una « pietra angolare » ovvero come « il cardine » della democrazia garantita dalla Costituzione.

Lo sguardo non deve però arrestarsi alle norme interne, giacché esistono altre importanti disposizioni che riconoscono e sanciscono il diritto ad informare e ad essere informati.

L'art. 10, n. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (resa esecutiva in Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848, ed avente — alla luce dell'attuale orientamento della Corte costituzionale — valore normativo prossimo a quello delle norme costituzionali) riconosce il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero insieme a quello di ricevere informazioni, disponendo che « Ogni persona ha diritto alla libertà d'opinione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche ». Secondo l'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea di Nizza (che pur non essendo stata recepita all'interno del Trattato di Lisbona — come invece